ANNO 2007 JAHR 2007

PARTE PRIMA ERSTER TEIL

LEGGI E DECRETI GESETZE UND DEKRETE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AUTONOME PROVINZ TRIENT

LEGGE PROVINCIALE 8 giugno 2007, n. 12

Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali), in materia di campeggi mobili

IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali)

- 1. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33, è sostituito dal seguente:
- "6. Non si considera campeggio ai sensi di questa legge il campeggio mobile costituito da strutture poste in aderenza al terreno e completamente rimovibili, organizzato unicamente per i soci in autogestione collettiva con il coinvolgimento diretto di ogni associato. È consentito l'uso di strutture e di servizi fissi preesistenti abitualmente destinati a usi diversi dal campeggio. I campeggi mobili possono essere organizzati esclusivamente da enti, associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro che operano anche a livello nazionale in favore dei giovani, con finalità ricreative, culturali o religiose. Questi campeggi sono soggetti alla sola disciplina dell'articolo 12."

Art. 2

Modificazioni dell'articolo 12 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33, è inserito il seguente:

[&]quot;1 bis. Per l'apertura dei campeggi mobili non è richiesto il parere dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 33 del 1990 è inserito il seguente: "2 bis. Nei campeggi mobili la manipolazione e il confezionamento degli alimenti sono assimilati all'autoconsumo familiare."

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 8 giugno 2007

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DELLAI

Avvertenza

I servizi del Consiglio provinciale hanno scritto le note che seguono la legge per facilitare la lettura del testo. Le note non incidono sul valore e sull'efficacia della legge annotata e degli atti trascritti.

Nota all'articolo 1

- L'articolo 2 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 2 Definizione

- 1. Agli effetti della presente legge sono considerati complessi ricettivi turistici all'aperto i campeggi.
- 2. Sono campeggi, per i fini di cui al comma 1, gli esercizi ricettivi, aperti al pubblico, allestiti su aree recintate e appositamente attrezzate per la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti provvisti di tende o di altri mezzi di soggiorno mobili nonché, per quelli situati a un'altitudine superiore a 500 metri sul livello del mare, di strutture accessorie da accostare al mezzo mobile di soggiorno, come definite dal regolamento di esecuzione.
- 3. Il titolare o il gestore del campeggio può destinare ai turisti allestimenti stabili e piazzole attrezzate con allestimenti mobili fino al limite del 30 per cento della ricettività massima autorizzata. Al titolare o al gestore di campeggi posti a un'altitudine superiore a 500 metri sul livello del mare è consentito, inoltre, attrezzare stabilmente le piazzole destinate ad accogliere mezzi mobili con strutture fisse di appoggio, come definite dal regolamento di esecuzione. In ogni caso la ricettività complessiva riferita agli allestimenti stabili e mobili, alle strutture fisse di appoggio e alle strutture accessorie di cui al comma 2 non può superare l'80 per cento di quella massima autorizzata. Qualora tale ricettività superi il 50 per cento della ricettività massima del campeggio, la struttura ricettiva assume la denominazione di "campeggio parco per vacanze". Ogni allestimento stabile non può essere superiore a 40 metri quadrati di superficie, come definita dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 14.
- 3 bis. Il titolare o il gestore del campeggio può locare le piazzole e gli allestimenti per un periodo massimo di dodici mesi, mediante la stipulazione di contratti non tacitamente rinnovabili.
- 4. I campeggi devono corrispondere alle norme statali e provinciali in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
- 5. È consentita l'utilizzazione come allestimenti stabili del campeggio anche delle unità abitative degli immobili esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge all'interno dei campeggi a condizione che:
- a) ciascuna unità abitativa da utilizzare all'interno dell'immobile abbia superficie lorda come definita dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 14, non superiore a metri quadrati 40, compresi gli eventuali servizi;
- b) l'immobile non possieda i requisiti previsti per poter essere classificato esercizio alberghiero;
- sia osservata la percentuale massima di capacità ricettiva riferita agli allestimenti stabili. 5 bis. omissis
- 6. Non si considera campeggio ai sensi di questa legge il campeggio mobile costituito da strutture poste in aderenza al terreno e completamente rimovibili, organizzato unicamente per i soci in autogestione collettiva, con il coinvolgimento diretto di ogni associato. È consentito l'uso di strutture e di servizi fissi preesistenti abitualmente destinati a usi diversi dal campeggio. I campeggi mobili possono essere organizzati esclusivamente da enti, associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro che operano anche a livello nazionale in favore dei giovani, con finalità ricreative, culturali o religiose. Questi campeggi sono soggetti alla sola disciplina dell'articolo 12.
- 7. I campeggi a fini sociali realizzati con i contributi di cui all'articolo 29, comma secondo della legge provinciale 4 agosto 1977, n. 15, come sostituito dall'articolo 13 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 8, sono equiparati ai campeggi mobili di cui al comma 6 del presente articolo, purché organizzati esclusivamente per i propri soci da enti, associazioni ed organizzazioni senza scopo di lucro. Ai medesimi campeggi non si applica la limitazione del periodo di apertura prevista dal comma 2 dell'articolo 12."

Nota all'articolo 2

- L'articolo 12 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 12 Campeggi mobili

- 1. L'allestimento, in aree pubbliche o private, di campeggi mobili previsti dall'articolo 2, comma 6, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal comune territorialmente competente a seguito di apposita richiesta dalla quale risultino:
- a) le generalità dei responsabili della conduzione del campeggio, designati dagli enti, dalle associazioni o dalle organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 6;
- la durata del campeggio, comunque non superiore a quarantacinque giorni nell'arco dell'anno, e il numero delle persone presenti;
- c) l'area d'insediamento prescelto;
- d) l'assenso del proprietario dei terreni;
- le caratteristiche del campeggio e le misure idonee ad assicurare il rispetto delle condizioni indispensabili in materia di igiene, sanità pubblica e pubblica incolumità.
 - 1 bis. Per l'apertura dei campeggi mobili non è richiesto il parere dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.
- 2. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del comune della richiesta, in assenza di diniego, l'attività può essere iniziata.

2 bis. Nei campeggi mobili la manipolazione e il confezionamento degli alimenti sono assimilati all'autoconsumo familiare.

3. Per favorire la realizzazione di attività socio-educative e formative e in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2 la Giunta provinciale determina, con propria deliberazione, le modalità nel rispetto delle quali è consentito effettuare campeggi mobili itineranti che prevedono soste non superiori a quattro giorni; con la medesima deliberazione sono stabiliti i criteri e le modalità per l'individuazione degli enti, associazioni e organizzazioni ai quali è riconosciuta la possibilità di svolgere tale attività."

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 19 settembre 2006, n. 188, d'iniziativa del consigliere Marco Depaoli (Civica Margherita), concernente "Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali), in materia di campeggi mobili".
- Assegnato alla Seconda Commissione permanente il 27 settembre 2006.
- Parere favorevole della Seconda Commissione permanente espresso il 2 maggio 2007.
- Approvato dal Consiglio provinciale il 6 giugno 2007.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 giugno 2007, n. 86

Legge 3 maggio 1982, n. 203 «Norme sui contratti agrari» artt. 10, 11, 12 - sostituzione del Presidente della Commissione tecnica provinciale per la determinazione delle tabelle per i canoni di equo affitto per zone agrarie omogenee

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la legge 3 maggio 1982, n. 203 recante "Norme sui contratti agrari" ed in particolare gli artt. 10, 11 e 12 della medesima che prevedono la costituzione di una Commissione tecnica provinciale per la determinazione delle tabelle per i canoni di equo affitto per zone agrarie omogenee e ne regolamentano la composizione ed il relativo funzionamento;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 794 di data 12 aprile 2002 non soggetta a registrazione della Corte dei conti ed il relativo decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 25 di data 18 aprile 2002 con i quali è stata rinnovata la Commissione di cui agli artt. 10, 11 e 12 della legge 3 maggio 1982, n. 203 sopra citata;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1121 di data 30 maggio 2007, con la quale è stato nominato il dott. Fabrizio Adriano Dagostin, quale Presidente della predetta commissione, in sostituzine della dott.ssa Marta Da Vià;